UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
DR/2013/551 del 13/02/2013
Firmatari: MASSIMO MARRELLI

U.S.R.

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto dell'Ateneo;

VISTO il *Regolamento per la disciplina delle concessioni per esercizi commerciali e non*, emanato con D.R. n. 4042 del 02.06.1995;

VISTA la delibera n. 20 del 29.01.2013 con la quale il Senato Accademico ha approvato modifiche al citato *Regolamento per la disciplina delle concessioni per esercizi commerciali e non*;

VISTA la delibera n. 34 del 29.01.2013 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole sulle modifiche al Regolamento di cui trattasi,

DECRETA

Il *regolamento per la disciplina delle concessioni per esercizi commerciali e non*, emanato con D.R. n. 4042 del 02.06.1995, è modificato come nella stesura allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrate.

Il testo modificato del regolamento di cui sopra entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università.

IL RETTORE
Massimo MARRELLI

AdP

Ripartizione *Affari Generali*
Il Dirigente *dott. Francesco Bello*
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell'Ufficio *Patrizia Del Conte*

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI PER ESERCIZI COMMERICALI E NON

Articolo 1

1. L'Università degli Studi di Napoli Federico II, di seguito denominata Università, Amministrazione Universitaria, Ateneo, Concedente, nel rispetto dei propri fini istituzionali, ha piena autonomia negoziale. Essa può stipulare contratti ed emanare atti unilaterali per lo svolgimento di attività di supporto e/o integrative dei propri compiti istituzionali.

Articolo 2

1. L'Università per soddisfare esigenze connesse allo svolgimento di servizi pubblici da parte di altre Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e per realizzare specifiche esigenze dei fruitori delle strutture universitarie, può affidare in concessione a titolo gratuito o oneroso spazi di cui detiene la disponibilità, anche per lo svolgimento di attività commerciali.

Articolo 3

1. Per la nozione di servizi pubblici, ai fini del presente regolamento, si fa rinvio ai criteri individuati dalla normativa vigente (ordine pubblico e sicurezza, sanità, protezione civile, ecc.).

Articolo 4

1. Per l'individuazione delle altre attività di cui al precedente art. 2, valgono i criteri dell'attinenza e/o del collegamento con le funzioni istituzionali (ricerca, didattica, assistenza), o costituenti attività di servizio per le stesse.
2. Il prezzario praticato agli utenti, da parte del concessionario, dovrà essere esposto al pubblico. Tutte le eventuali successive modifiche dello stesso dovranno essere preventivamente notificate all'Amministrazione che ne valuterà la congruità.

Articolo 5

1. La concessione a terzi dei locali e/o spazi dell'Università, per l'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento, avviene per mezzo di convenzione contratto, a seguito di procedura concorsuale espletata ai sensi delle vigenti disposizioni anche in materia di affidamento di servizi, incluse le direttive comunitarie.

Articolo 6

1. L'Università, a seguito di periodica ricognizione, procede - di norma annualmente - alla pubblicazione di appositi avvisi per indicare la disponibilità di locali e/o spazi di cui il Consiglio di Amministrazione delibera la destinazione agli usi previsti dal precedente art. 3, affinché chi vi abbia interesse, e sia in possesso dei requisiti richiesti, possa presentare domanda di concessione.
2. L'ammissibilità delle istanze di concessione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione che, per la scelta del concessionario, qualora trattasi di attività commerciali, può demandare ad un'apposita commissione la valutazione dei criteri di efficienza e di economicità del servizio offerto in base ad elementi di volta in volta individuati dal Consiglio stesso.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
allegato al DR/2013/551 del 13/02/2013

Articolo 7 .

1. La durata della concessione è stabilita, di norma, in anni cinque.
2. La durata della concessione potrà essere rinnovata, nel rispetto delle norme di legge, fatta salva la verifica dell'ammissibilità di cui al precedente art. 5.
3. La revoca della concessione di uso dei locali, potrà avvenire, anche prima della scadenza, per perseguire esigenze di pubblico interesse.

Articolo 8

1. La manutenzione ordinaria relativa alle strutture e agli impianti, fermo restando il relativo onere a carico del concessionario, dovrà svolgersi sotto la diretta sorveglianza degli Uffici Tecnici universitari.
2. Qualora i locali concessi in uso siano dotati di riscaldamento e/o condizionamento centralizzato, il concessionario sarà tenuto al pagamento delle spese di gestione gravanti sui locali per tali servizi, preventivamente determinate dall'Ufficio Tecnico Universitario o da altro organo all'uopo designato.
3. Il concessionario deve conseguire la preventiva autorizzazione dell'Università sulle eventuali opere di trasformazione che intenda eseguire nei locali in uso.

Articolo 9

1. I contratti per la fornitura di luce, forza motrice, telefono e gas, verranno direttamente stipulati - su autorizzazione del concedente - tra il concessionario ed i rispettivi fornitori, come pure saranno a carico del concessionario le spese di attacco.
2. Saranno invece a carico del concedente gli eventuali contributi di allacciamento.

Articolo 10

1. Nel caso che i locali ceduti in concessione siano completi di arredi, questi saranno affidati al concessionario che dovrà restituirli nell'originario stato d'uso.

Articolo 11

1. La disciplina delle attività in essere, con esclusione dei servizi pubblici, dovrà essere adeguata alle norme dettate dal presente regolamento alla scadenza dei termini contrattuali o, in mancanza di essi termini, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 12

1. Il presente regolamento si applica anche agli spazi afferenti alle strutture decentrate, ancorché concessi temporaneamente a terzi dai responsabili delle strutture stesse, o utilizzati, di fatto da terzi.
2. Le concessioni non autorizzate dal Consiglio di Amministrazione sono nulle. L'Amministrazione, in tale ipotesi, è obbligata a provvedere al recupero delle relative aree.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
allegato al DR/2013/551 del 13/02/2013

Addenda 1

1. La disponibilità degli spazi universitari agli usi previsti dal regolamento dovrà essere cognita dai rispettivi Organi collegiali delle singole strutture periferiche (Consiglio di Facoltà, Consiglio di Dipartimento, etc.), che dovranno gestire gli spazi afferenti alle proprie strutture.
2. Detti organi dovranno provvedere alla predisposizione di un "piano" di utilizzazione di detti spazi, indicando le "priorità" da dare nella scelta di utilizzazione degli stessi. Tale documento ricognitivo sarà richiesto dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 6 del regolamento, e utilizzato a base del bando da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per le determinazioni conseguenti.

Addenda 2

1. L'Amministrazione provvederà, anche con l'eventuale ausilio di Commissioni di esperti, sulla base di tariffe già pubblicate, ovvero di opportuni metodi analitici di individuazione dei singoli prezzi da porre a base per le previste procedure di aggiudicazione degli appalti.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
allegato al DR/2013/551 del 13/02/2013